

COMMISSIONI RIUNITE  
BILANCIO (V) — LAVORI PUBBLICI (IX)

3.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 16 APRILE 1986

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA V COMMISSIONE  
PAOLO CIRINO POMICINO

INDICE

	PAG.
<b>Sostituzioni:</b>	
CIRINO POMICINO PAOLO, <i>Presidente</i> .....	3
<b>Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):</b>	
Disposizioni in materia di calamità naturali (2824):	
CIRINO POMICINO PAOLO, <i>Presidente</i> .....	3, 5, 16, 17, 20
CONTE CARMELO, <i>Relatore per la V Commissione</i> .....	5, 20
ERMELLI CUPELLI ENRICO .....	20
RICCIUTI ROMEO .....	3, 4, 5, 20
ZAMBERLETTI GIUSEPPE, <i>Ministro per il coordinamento della protezione civile</i> .....	4, 16, 17
<b>Votazione segreta:</b>	
CIRINO POMICINO PAOLO, <i>Presidente</i> .....	20

PAGINA BIANCA

**La seduta comincia alle 13,30.**

GIOVANNI MOTETTA, *Segretario della V Commissione*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Sostituzioni.**

PRESIDENTE. Comunico che, per la seduta odierna, i deputati Bodrato, Castagnola, Peggio e Polidori sono sostituiti rispettivamente dai deputati Viscardi, Antonellis, Scaramucci Guaitini e De Gregorio.

**Seguito della discussione del disegno di legge: Disposizioni in materia di calamità naturali (2824).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Disposizioni in materia di calamità naturali ».

Ricordo che nella seduta del 3 aprile scorso la Commissione, date le ragioni di urgenza e la larga attesa del provvedimento, aveva deciso di assumere come testo-base quello elaborato dal Comitato ristretto; ricordo altresì che tutti i gruppi si erano impegnati a ritirare gli emendamenti già preannunciati.

Considerando che alcuni di essi — in particolare quelli presentati dai deputati Antonellis, Sapio e Petrocelli per la modifica dei commi 3 e 4 dell'articolo 3 della legge n. 46 del 1986 — sono stati sottoposti all'attenzione del Governo, che ha di-

chiarato la sua disponibilità a recepirli nell'ambito del decreto-legge che ha intenzione di emanare in merito alla proroga della gestione commissariale di Napoli, invito i gruppi a ritirare tutti gli emendamenti ed articoli aggiuntivi, per aderire pienamente al testo elaborato dal Comitato ristretto e, in quella sede, approvato all'unanimità.

ROMEO RICCIUTI. Signor presidente, prima di ritirare l'articolo aggiuntivo 14. 0. 36 e l'emendamento 2. 2, vorrei sapere qual è il parere del Governo su di essi.

PRESIDENTE. Ricordo che i due emendamenti sono del seguente tenore:

*Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:*

ART. 14-bis. — Sui prestiti contratti all'estero dagli istituti di credito aventi sede legale nelle regioni colpite dal terremoto del 29 aprile e 7 ed 11 maggio 1984 abilitati per legge ad operare nel settore del credito fondiario ed ai quali è stata riconosciuta la facoltà di concedere mutui ipotecari da destinare ad operazioni di durata ultraquinquennale per i lavori di adeguamento antisismico, igienico e funzionale degli edifici di cui all'articolo 3 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363, può essere accordata la garanzia dello Stato per il rischio di cambio per le vaziazioni eccedenti il due per cento intervenute nel tasso di cambio tra la data del pagamento della

rata e quella della conversione in lire della valuta mutuata fino al controvalore massimo in linea capitale di 300 miliardi di lire negli anni 1986-1988.

Sui prestiti di cui al precedente comma può essere accordata anche la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi.

I prestiti di cui al presente articolo e le relative condizioni e modalità sono autorizzati, su domanda degli interessati, con decreto del Ministro del tesoro.

L'acquisizione della valuta mutuata dall'estero avviene tramite l'ufficio italiano dei cambi, che provvede alla conversione in lire, su richiesta degli interessati da prodursi in relazione alle effettive esigenze di pagamento.

Dalla data di conversione della valuta mutuata, che l'ufficio italiano dei cambi e gli interessati fanno conoscere telegraficamente al Ministero del tesoro, decorre la garanzia statale contro i rischi di cambio.

In relazione alla concessione della garanzia per il rischio di cambio di cui ai commi precedenti, il Ministero del tesoro si avvale dell'ufficio italiano dei cambi. I relativi rapporti sono disciplinati dalla normativa in vigore per l'attuazione della legge 9 dicembre 1977, n. 956.

Gli eventuali oneri derivanti dalla operatività della garanzia di cambio prevista dal presente articolo gravano sul capitolo 4529 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986 e sui corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Resta fermo l'importo massimo delle garanzie per il rischio di cambio previsto dal comma 7 dell'articolo 32 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria).

14. 0. 36.

*All'articolo 2, dopo il primo comma, aggiungere le parole:* Al fine di adottare misure urgenti di salvaguardia ed avviare il trasferimento dell'abitato di Meta, fra-

zione di Civitella Roveto, al Fondo per la protezione civile è assegnata la somma di lire 15 miliardi, a valere sulla voce Difesa del suolo del cap. 9001 dello stato di previsione della spesa per il 1986 del Ministero del tesoro.

2. 2.

GIUSEPPE ZAMBERLETTI, *Ministro per il coordinamento della protezione civile*. La materia oggetto delle proposte formulate dall'onorevole Ricciuti è estremamente importante e verrà affrontata dal provvedimento che il Governo si è impegnato a presentare in tempi brevi. Dunque, poiché la questione potrà trovare un'adeguata collocazione in altra sede e poiché il Governo avrà il tempo necessario per trovare una soluzione idonea con riferimento all'obiettivo che si propongono gli emendamenti, invito il presentatore a trasformarli in ordini del giorno.

ROMEO RICCIUTI. A seguito delle assicurazioni del Governo, ritiro l'articolo aggiuntivo.

Vorrei far presente al Governo che l'emendamento concerne il trasferimento dell'abitato di Meta, frazione di Civitella Roveto, che sta franando a valle. Poiché l'evento calamitoso si sta verificando in questi giorni, non ho potuto presentare prima tale emendamento, sul quale, pertanto, insisto.

GIUSEPPE ZAMBERLETTI, *Ministro per il coordinamento della protezione civile*. Voglio far presente che per gli eventi che hanno caratteristica di emergenza non vi è la necessità di provvedimenti legislativi immediati; possiamo infatti avvalerci dei poteri che il ministro della protezione civile ha per quanto riguarda la prima fase dell'intervento.

Comunque, se occorreranno altri mezzi, sarà obiettivo del Governo quello di trovare con uno strumento legislativo appropriato un ulteriore finanziamento.

Il Governo deve perciò intervenire in quanto un'operazione di emergenza deve essere comunque intrapresa, salvo poi provvedere ad un rifinanziamento.

ROMEO RICCIUTI. In considerazione di quanto il ministro ha affermato, dichiaro di ritirare l'emendamento 2.2 da me presentato.

PRESIDENTE. Possono dunque ritenersi ritirati tutti gli emendamenti ed articoli aggiuntivi già preannunciati al testo elaborato dal Comitato ristretto.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

Il relatore per la V Commissione, onorevole Conte, ha facoltà di illustrare il testo elaborato dal Comitato ristretto.

CARMELO CONTE, *Relatore per la V Commissione.* Il testo al nostro esame, adottato dalle Commissioni come testobase consta di un insieme di interventi privi di organicità, caratterizzati soltanto dall'urgenza che rivestono. Non esiste infatti nel nostro paese una legge organica in materia di protezione civile; manca cioè una legislazione speciale che preveda procedure organiche di intervento. Molto spesso siamo perciò costretti ad intervenire parzialmente per far fronte ad emergenze calamitose.

Il disegno di legge tiene conto dei ripetuti impegni assunti dal Governo nei dibattiti parlamentari rispetto agli emendamenti presentati ad altre proposte di legge in materia; esso fa altresì fronte alle esigenze emerse dal dibattito relativo ad un decreto concernente le calamità naturali verificatesi a Zafferana Etnea.

Lavorando in base a questi riferimenti abbiamo predisposto un testo, approvato all'unanimità dal Comitato ristretto, che ci auguriamo possa incontrare unanimità di consensi anche nella votazione in Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge nel testo del Comitato ristretto.

Poiché ai primi 11 articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

#### ART. 1.

1. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile è autorizzato a disporre, con onere posto a carico del Fondo per la protezione civile:

a) un contributo speciale di 2.500 milioni di lire in favore della regione Friuli-Venezia Giulia per gli interventi a favore delle aziende operanti nel settore della pesca marittima e dell'acquacoltura in acque marine, salmastre e lagunari che, per effetto dell'eccezionale mareggiata del 24 settembre 1984 che ha colpito le coste dell'alto Adriatico, hanno perduto tutto o parte del seme, del novellame o del prodotto finito o hanno avuto distrutti o danneggiati beni materiali, a parziale copertura dei danni accertati e per il ripristino dell'efficienza produttiva, nei modi e con i criteri che verranno stabiliti con legge regionale;

b) un contributo speciale di lire 2.000 milioni in favore dell'amministrazione provinciale di Massa Carrara, per il ripristino dei ponti sul torrente Bettina e sul Verdesina e della S.S. Annunziata sul fiume Magra, tutti nel comune di Pontremoli, distrutti o gravemente danneggiati dall'alluvione del 9 novembre 1982;

c) un contributo speciale di lire 500 milioni in favore del comune di Caluso in provincia di Torino per fronteggiare la situazione di emergenza idrica;

d) un contributo speciale di lire 20 miliardi nell'anno 1986, di lire 15 miliardi nell'anno 1987 e di lire 5 miliardi nell'anno 1988 in favore della regione Campania per gli interventi di emergenza relativi alle opere pubbliche danneggiate e ai danni nel settore dell'agricoltura a seguito delle avversità atmosferiche del

novembre 1985 e per le opere di consolidamento del territorio della penisola sorrentina interessato dal movimento franoso in atto, nonché un contributo speciale di lire 5 miliardi a favore della regione Basilicata per gli interventi relativi ai movimenti franosi in atto;

e) un contributo speciale di lire 3.500 milioni in favore della regione Emilia-Romagna per gli interventi di riattazione degli edifici pubblici e privati danneggiati dal terremoto dell'agosto 1985 nei comuni di Bardi, Bore, Varsi, Compiano e Bedonia in provincia di Parma;

f) un contributo speciale di lire 6 miliardi alla provincia di Salerno per il recupero del castello di Arechi e per la sua conseguente utilizzazione a fini scientifici e culturali;

g) un contributo speciale di lire 30 miliardi, in ragione di lire 5 miliardi per l'anno 1986, 10 miliardi per ciascuno degli anni 1987 e 1988 e 5 miliardi per l'anno 1989 in favore del comune di Isernia per l'esecuzione di interventi di consolidamento del suolo e di opere urgenti previste nel piano di recupero della città;

h) un contributo speciale di lire 4 miliardi in favore della regione Calabria per gli interventi di emergenza relativi a calamità verificatesi negli anni 1983 e 1985 nei comuni di S. Caterina allo Jonio, Cardinale e Botricello;

i) un contributo speciale di lire 20.000 milioni, di cui 10.000 milioni nell'anno 1987 e 10.000 milioni nell'anno 1988 alla regione Marche per il completamento degli interventi di cui all'articolo 2 della legge 28 febbraio 1986, n. 46;

l) un contributo speciale in ragione di lire 8.500 milioni al comune di Venezia e di lire 3.500 milioni al comune di Chioggia per interventi in favore degli edifici civili e delle attività produttive danneggiate dalle calamità naturali;

m) un contributo speciale di lire 3.500 milioni per il 1986 e 10.000 milioni di lire per il 1987, alla regione Veneto in

favore dei comuni del comprensorio di cui alla legge del 16 aprile 1973, n. 171, per il ripristino delle opere pubbliche di loro competenza danneggiate da calamità naturali e di lire 2.000 milioni per il 1986 al Magistrato delle acque per il ripristino dei fondali alla bocca di porto del lido di Venezia;

n) un contributo speciale di lire 5.000 milioni in favore del comune di Iglesias per il trasferimento e la costruzione dell'abitato di Masua, minacciato dalla frana delle formazioni rocciose sovrastanti;

o) un contributo speciale di lire 10 miliardi alla regione Umbria per gli interventi di consolidamento dei territori interessati alla frana della zona di Fontivegge nel comune di Perugia e della frana di Colle, capoluogo nel comune di Montone;

p) un contributo speciale al comune di Canosa di lire 4 miliardi per le opere di consolidamento idraulico-forestale del territorio e per gli interventi di ripristino delle opere danneggiate dalle calamità naturali.

(È approvato).

## ART. 2.

1. Il Ministero dei lavori pubblici provvede all'attuazione degli interventi per la realizzazione delle opere necessarie per la salvaguardia degli abitati minacciati da formazioni franose nei comuni di Assisi, Frosinone, Torrice e Arnara, che sono dichiarate di interesse nazionale.

2. Gli studi, le indagini ed i rilevamenti nonché la progettazione e la realizzazione delle opere di cui al precedente comma possono essere affidati in concessione a società pubbliche, ad imprese o gruppi di imprese specializzate.

3. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, ivi compresi studi, indagini, rilevamenti, progettazione, direzione, sorveglianza e collaudazione dei lavori, è autorizzata, a carico del fondo per

la protezione civile, la complessiva spesa di 30 miliardi di lire da ripartire in ragione di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1986, 1987 e 1988.

4. Nell'ambito dei piani di rinascita dei comuni terremotati del Parco nazionale d'Abruzzo ivi compresi quelli dei versanti laziale e molisano è autorizzata la realizzazione della rete di metanizzazione ad opera degli stessi comuni riuniti in consorzio. A tal fine la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere al Consorzio il contributo di lire 3 miliardi per ciascuno degli anni del quinquennio 1986-1990. Il relativo onere è posto a carico del fondo per la protezione civile.

(È approvato).

#### ART. 3.

1. Per il completamento degli interventi di cui all'articolo 5 della legge 30 aprile 1980, n. 115, e per quelli conseguenti al sisma del 9 novembre 1983 che ha colpito il patrimonio architettonico, artistico e storico dell'area parmense, nonché per gli interventi necessari alla bonifica dei movimenti franosi che hanno interessato la zona della cascata delle Marmore, è autorizzata la spesa di 5 miliardi di lire per l'anno 1986, 30 miliardi di lire per l'anno 1987 e 15 miliardi di lire per il 1988, cui si provvede, per gli anni 1986 e 1987, con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento « Disposizioni in materia di calamità naturali » e, per l'anno 1988, con riduzione del medesimo stanziamento, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Interventi per calamità naturali ».

2. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentiti i competenti comitati di settore in seduta congiunta, sulla base di un piano predisposto dal comitato nazionale per la prevenzione del patrimonio culturale dal rischio sismico, istituito con

decreto interministeriale 7 agosto 1984, approva con proprio decreto, entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il programma degli interventi di cui al precedente comma riferiti all'area parmense.

3. È autorizzata, a carico del fondo per la protezione civile, la spesa di lire 2.500 milioni occorrenti per le opere di riattazione degli edifici di culto danneggiati dal terremoto dell'agosto 1985 nei comuni di Bardi, Bore, Varsi, Compiano e Bedonia in provincia di Parma.

4. L'importo di cui al precedente comma sarà accreditato al Ministero dei lavori pubblici con le modalità di cui all'articolo 8 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363.

5. Per il completamento dei lavori del piano di ricostruzione dei comuni di cui all'articolo 13-undecies del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363, è autorizzata la spesa complessiva di lire 40 miliardi da erogare in ragione di lire 10 miliardi per il 1986 e 30 miliardi per il 1987.

I progetti relativi ai lavori di cui al precedente comma sono finanziati secondo l'ordine cronologico della loro presentazione al Ministero dei lavori pubblici. All'onere derivante dal presente comma si fa fronte mediante riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale nel capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986 all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Autorizzazione di spesa per complessive lire 360 miliardi per il completamento dei lavori in corso previsti dai piani di costruzione ».

6. Ai comuni di cui all'articolo 16, primo comma, del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito nella legge 17 maggio 1973, n. 205, nonché a quelli di cui all'articolo 15 della legge 18 aprile 1984, n. 80, ed all'articolo 13-undecies della legge 24 luglio 1984, n. 363, si applicano le disposizioni contenute ai punti 1, 6, 7, 8 e 9 dell'articolo 13-novies-decies della legge 24 luglio 1984, n. 363, e suc-

cessive modificazioni ed integrazioni. Le varianti alle previsioni dei piani di ricostruzione, proposte anche in deroga agli articoli 3 e 10 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, approvate dalle sole amministrazioni comunali, non sono soggette ad alcuna ulteriore approvazione, e le opere da esse previste, ivi compresi i terminali della viabilità statica, sono immediatamente eseguibili. I piani di ricostruzione devono intendersi, ai sensi degli articoli 13-*novies-decies*, primo comma, e 13-*undecies* della legge 24 luglio 1984, n. 363, e dell'articolo 15 della legge 18 aprile 1984, n. 80, e successive modificazioni e integrazioni, quali piani particolareggiati dei piani regolatori generali, ai quali i piani di ricostruzione dovevano e devono essere adeguati mediante apposita variante.

7. Per il completamento delle attività di ricostruzione nei comuni di Mazara del Vallo, Petrosino e Marsala, colpiti dal terremoto del giugno 1981, nonché nei comuni di Acireale e Santa Severina colpiti dal terremoto del febbraio 1986 è autorizzata, a carico del fondo per la protezione civile, la spesa di lire 15 miliardi, di cui 5 miliardi nell'anno 1986 e 10 miliardi nell'anno 1987.

8. È autorizzata, a carico del fondo per la protezione civile, la spesa di lire 7.500 milioni per gli interventi nei comuni di Firenze e Chianciano colpiti dalla emergenza idrica della stagione estiva 1985.

9. È autorizzata, a carico del fondo per la protezione civile, la spesa di lire 40 miliardi, in ragione di lire 10 miliardi nell'anno 1986, 10 miliardi nell'anno 1987 e lire 20 miliardi nell'anno 1988 per gli interventi di riattivazione delle unità immobiliari danneggiate dal terremoto del marzo 1985 nei comuni di L'Aquila, Lucoli e Torninparte in provincia dell'Aquila.

10. È autorizzata a carico del fondo per la protezione civile la spesa di lire 5 miliardi per l'anno 1986 e lire 15 miliardi per l'anno 1987 per gli interventi urgenti sul sistema viario di svincolo dei centri abitati di Augusta, Melilli, Priolo e Siracusa.

11. L'importo di cui al precedente comma verrà accreditato al Ministero dei lavori pubblici con le modalità di cui all'articolo 8 del decreto-legge 29 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363.

12. È autorizzata a carico del fondo per la protezione civile la spesa di lire 5 miliardi per l'anno 1986 e di lire 5 miliardi per l'anno 1987 per risistemare nell'area degli scavi il museo nazionale paleolitico compreso nell'area colpita dal terremoto del 7 e 11 maggio 1984.

13. L'importo di cui al comma 12 è accreditato al Ministero per i beni culturali ed ambientali, per essere destinato alla soprintendenza archeologica, architettonica ed ambientale del Molise, con le modalità di cui all'articolo 8 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363.

14. Per il completamento delle azioni di ricostruzione avviate, a seguito del terremoto del 21 marzo 1982, nei comuni della Basilicata, Calabria e Campania individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 aprile 1982, n. 129, convertito in legge con modificazioni con legge 29 maggio 1982, n. 303, è autorizzata a carico del fondo per la protezione civile la spesa complessiva di lire 40 miliardi in ragione di 10 miliardi per ciascuno degli anni dal 1986 al 1989.

15. È autorizzata a carico del fondo per la protezione civile la spesa complessiva di lire quaranta miliardi di cui 5 miliardi per il 1986, 8 miliardi per il 1987 e 27 miliardi per il 1988, per il completamento dell'opera di ricostruzione delle zone del centro urbano di Ariano Irpino.

16. I fondi di cui al precedente comma sono assegnati al comune di Ariano Irpino il quale, con deliberazione del consiglio comunale, stabilirà le modalità di assegnazione del contributo di ricostruzione, il fabbisogno per le opere infrastrutturali, nonché i criteri per la rielaborazione degli strumenti urbanistici con la sola deroga prevista dalla norma di cui al punto C.3 del decreto del Mini-



stro dei lavori pubblici 19 giugno 1984. Nel caso di inerzia dei proprietari ovvero del consorzio dei proprietari delle aree ricadenti nel comparto, il comune di Ariano Irpino può esercitare poteri sostitutori facendo ricorso all'istituto dall'occupazione temporanea e di urgenza delle stesse aree.

17. Al comune di Montecalvo Irpino sono assegnati a carico del fondo per la protezione civile 3 miliardi per il 1986 e 3 miliardi per il 1987 per il completamento dell'opera di ricostruzione dei comparti ricadenti nel suo centro urbano. Tali fondi sono utilizzati secondo le procedure fissate nei commi 16 e 17.

18. È autorizzata, a carico del fondo per la protezione civile, la spesa di lire 30 miliardi, in ragione di lire 6 miliardi nel 1986 e lire 24 miliardi nel 1987, per gli interventi nel comune di Casale Monferrato in provincia di Alessandria colpito dall'inquinamento delle fonti di alimentazione dell'acquedotto e nei comuni di Carbonara Scrivia, Tortona e Sezzadio, in provincia di Alessandria, di Settimo Vittone in provincia di Torino, il cui territorio risulta inquinato dal deposito di rifiuti tossici e nocivi, nonché per interventi analoghi interessanti il territorio della regione Piemonte.

19. Il gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche continua a svolgere la propria attività fino al 30 giugno 1987.

20. È autorizzata, a carico del fondo per la protezione civile, la spesa di lire 10 miliardi per l'anno 1986, 25 miliardi per l'anno 1987 e 10 miliardi per l'anno 1988 per l'adeguamento antisismico degli edifici pubblici nelle zone delle province di Lucca e Massa Carrara comuni delle province di Modena, Parma e Reggio Emilia, individuate con provvedimento del Ministro per il coordinamento della protezione civile, nel quadro del più ampio programma di interventi antisismici sul patrimonio edilizio della Sicilia orientale, della Calabria e dell'Appennino Tosco-Emiliano particolarmente esposte e riconosciute ad alto rischio sismico. Al fine di una maggiore integrazione con la rete

di grande viabilità nonché al fine di garantire alle popolazioni maggiore sicurezza di movimenti e per facilitare il transito di mezzi di soccorso, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, con le disponibilità di cui al presente comma, di intesa con la regione e con le amministrazioni interessate, promuove gli interventi ritenuti indispensabili, ivi compresi quelli di consolidamento del territorio, sul sistema viario di competenza provinciale e comunale.

21. È autorizzata, a carico del fondo per la protezione civile, la spesa di lire 30 miliardi, in ragione di lire 5 miliardi per l'anno 1986, lire 5 miliardi per l'anno 1987 e lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, per la sistemazione idrogeologica del bacino del torrente Maè a monte dell'abitato di Forno di Zoldo in provincia di Belluno.

22. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere ulteriori mutui integrativi, fino all'ammontare di lire 45 miliardi, ai comuni indicati dal Ministro per il coordinamento della protezione civile nei quali è in via di completamento la realizzazione del programma abitativo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1981, n. 219. L'onere di ammortamento, per capitale ed interessi, valutato in lire 7 miliardi annui, è posto a carico, a decorrere dal 1987, del fondo di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

(È approvato).

#### ART. 4.

1. Allo scopo di consentire la realizzazione degli interventi per la ricostruzione di cui al comma 10 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 159 del 24 luglio 1984, convertito dalla legge n. 363 del 24 luglio 1984, del decreto-legge n. 159 del 26 maggio 1984, concernente provvedimenti urgenti per i sismi del 29 aprile e del 7 ed 11 maggio 1984 in Umbria, Abruzzo, Molise, Lazio e Campania, nonché per

una completa applicazione del comma 2 dello stesso articolo relativo ai progetti edilizi unitari, l'importo di 1.100 miliardi, di cui al 14° comma dell'articolo 11 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, è elevato a lire 1.500 miliardi. La maggiore spesa di lire 400 miliardi è ripartita nel quinquennio 1986-1990 in ragione di lire 20 miliardi per l'anno 1986, di lire 14 miliardi per l'anno 1987, di lire 57 miliardi per l'anno 1988, di lire 160 miliardi per l'anno 1989 e di lire 149 miliardi per l'anno 1990 ed è posto a carico del fondo della protezione civile.

(È approvato).

#### ART. 5.

1. Gli enti pubblici, comunque denominati, che gestiscono forme di previdenza e di assistenza, sono tenuti ad utilizzare, per il periodo 1986-1990, una somma non superiore al 20 per cento dei fondi destinati agli investimenti immobiliari, per la costruzione e l'acquisto di immobili a destinazione residenziale nelle zone ad alta intensità abitativa colpite dal sisma del novembre 1980.

2. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale determina, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, l'ammontare delle risorse da destinare agli interventi di cui al comma precedente.

(È approvato).

#### ART. 6.

1. I nuclei familiari che, per effetto dell'emergenza derivata dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981, sono sistemati provvisoriamente in alloggi di edilizia residenziale pubblica e che, alla data di pubblicazione della presente legge, occupino ancora gli alloggi stessi corrispondendo il canone d'uso, continuano a fruire, alle attuali condizioni, de-

gli appartamenti occupati fino alla definitiva sistemazione negli alloggi di cui al programma costruttivo previsto dal titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219.

2. I comuni di Castelvoturno e di Mondragone sono assimilati, ai soli fini di cui all'articolo 2 della legge 18 aprile 1984, n. 80, ai comuni gravemente danneggiati.

3. Per far fronte alle spese relative ai servizi ed alle attività connesse al ripristino del patrimonio edilizio e degli impianti danneggiati dal terremoto del 1980 è concesso al comune di Salerno un contributo straordinario, per l'anno 1987, di lire 10.000 milioni.

4. L'onere relativo all'attuazione del precedente comma è posto a carico del fondo di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

5. Ai fini del trasferimento ai comuni degli alloggi prefabbricati di cui al primo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, i collaudatori possono procedere al collaudo dopo avere verificato che non vi siano state inadempienze delle imprese esecutrici dei lavori o fornitrici dei manufatti.

6. Le aree sulle quali sono trasferite le attività industriali, commerciali ed artigianali ai sensi dell'articolo 84-ter della legge 14 maggio 1981, n. 219, vengono assegnate in diritto di superficie se attrezzate con urbanizzazione primaria ovvero in locazione se urbanizzate e attrezzate con strutture in elevazione. I criteri per la determinazione dei canoni sono stabiliti dal CIPE. In luogo dell'indennità di esproprio è consentito ai commissari, previo accordo con gli interessati, concedere in proprietà consistenze di uguale valore a quelle espropriate.

7. Le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 80 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quella di cui al terzo comma del citato articolo 84-ter della medesima legge, vanno intese nel senso che gli edifici individuati possono essere comunque demoliti per ra-

gioni urbanistiche inerenti alla realizzazione del programma.

8. Gli interventi su immobili di proprietà privata non utilizzati per fini pubblici e riconosciuti di interesse storico e artistico di cui al comma 2, lettera c), dell'articolo 2 del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito con modificazioni nella legge 18 aprile 1984, n. 80, sono inclusi nel programma di finanziamento previsto dall'ultimo comma dell'articolo 13 della medesima legge 18 aprile 1984, n. 80.

9. Le disposizioni di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 1981, n. 219, si applicano anche ai cittadini residenti nei comuni colpiti dal terremoto del novembre 1980 e febbraio 1981 e alloggiati, a seguito di ordinanza di sgombero, in prefabbricati monoblocco tipo *containers*.

10. Per la realizzazione del centro universitario per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi presso la facoltà di ingegneria dell'Università degli studi di Salerno è assegnato un contributo speciale di lire 14 miliardi nell'anno 1988 a carico del fondo di cui all'articolo 34 della legge 14 maggio 1981, n. 219. Si applicano le procedure di cui all'articolo 48 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

11. Gli interventi su immobili danneggiati eseguiti entro il 31 dicembre 1985 senza preventiva autorizzazione sono ammessi a contributo a condizione che la relativa documentazione sia stata presentata nei termini previsti dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive integrazioni e modificazioni.

(È approvato).

#### ART. 7.

1. All'articolo 3 del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 1984,

n. 80, dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

« I soggetti interessati possono richiedere agli istituti di credito convenzionati dai comuni, ai sensi dell'articolo 15 della legge 14 maggio 1981, n. 219, anticipazioni in relazione allo stato di avanzamento dei lavori. Gli oneri relativi gravano per due terzi sul fondo di cui all'articolo 3 della medesima legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni. In tal caso il costo d'intervento resta riferito all'anno di concessione delle anticipazioni.

Per il saldo delle aperture di credito di cui ai commi precedenti, si applica il disposto di cui al quarto comma dell'articolo 1 del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 696, convertito nella legge 29 novembre 1982, n. 383 ».

(È approvato).

#### ART. 8.

1. La destinazione delle aree di sedime degli stabilimenti ammessi alla delocalizzazione ai sensi dell'articolo 21 della legge 14 maggio 1981, n. 219, è regolata con convenzione da stipularsi con il comune ed è vincolata a soddisfare esigenze produttive, sociali e pubbliche.

2. La convenzione di cui al precedente comma 1 è deliberata dal consiglio comunale sulla base di apposita convenzione tipo.

3. Agli interventi di cui all'articolo 21 della legge 14 maggio 1981, n. 219, si applica la disciplina di cui al terz'ultimo comma dell'articolo 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

4. Nei comuni dichiarati disastri o gravemente danneggiati delle regioni Basilicata e Campania le spese per la realizzazione dei piani di insediamento produttivo di cui all'articolo 29, secondo comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219, sono posti a carico degli stanziamenti di cui all'articolo 3 della predetta legge a decorrere dall'anno 1987.

5. Il contributo per le iniziative che si insediano nelle aree di cui al comma 4 è corrisposto nella misura pari a quella prevista per le iniziative da insediare nelle aree di cui all'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

6. L'agevolazione fiscale prevista dall'articolo 105 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, limitatamente alle imprese che si costituiscono in forma societaria per la realizzazione di nuove iniziative produttive ai sensi dell'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, decorre dalla data di emanazione del decreto di ammissione ai benefici previsti dallo stesso articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

7. Al comune di Campagna, riconosciuto disastro ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 settembre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 17 settembre 1983, si applica la disciplina di cui all'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, limitatamente all'area del comprensorio industriale individuata dal consorzio per lo sviluppo industriale di Salerno.

8. Ai fini di cui al comma 7 il Ministro designato per l'attuazione degli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge determina, con propria ordinanza, i criteri e le modalità per l'attuazione del medesimo comma.

9. Ferma restando la competenza per le domande già definite possono accedere ai contributi previsti dall'articolo 22 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, le piccole e medie imprese danneggiate dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981 con un numero di addetti non superiore a trenta unità e che abbiano presentato domanda entro il 31 dicembre 1982.

10. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, determina i criteri

per l'attuazione dell'articolo 23 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

(È approvato).

#### ART. 9.

1. In favore di titolari di aziende commerciali, artigiane e turistiche ubicate nelle località di Baia Domizia, Baia Felice, Baia Azzurra e villaggio Le Perle nel territorio dei comuni di Celiole e Sessa Aurunca, in provincia di Caserta, può essere concesso, entro i limiti complessivi di trecento milioni di lire a valere sul Fondo per la protezione civile, un contributo straordinario di importo non superiore al reddito dichiarato ai fini dell'IRPEF e dell'IRPEG per l'anno 1981, da desumersi dalla dichiarazione dei redditi presentata nel maggio 1982.

2. Per contribuire, inoltre, alla ripresa economica delle zone di cui al precedente comma 1, agli stessi operatori è eccezionalmente estesa la possibilità di usufruire delle provvidenze previste dal decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modificazioni e integrazioni, per il ripristino e la ripresa delle aziende medesime.

3. In deroga alla normativa vigente, l'accertamento del danno sarà determinato dalla competente prefettura, sentita la commissione di cui all'articolo 4 della legge 11 dicembre 1980, n. 826, tenuto conto anche del mancato guadagno subito dalle aziende durante il periodo dal 1° gennaio 1981 fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche agli operatori titolari delle aziende ubicate nei comuni di Castelvoturno e Mondragone.

5. Il termine del 31 dicembre 1984, indicato nel primo comma dell'articolo 5-bis del decreto-legge 7 novembre 1983, n. 123, convertito, con modificazioni,

nella legge 23 dicembre 1983, n. 748, è prorogato al 31 dicembre 1985 per i datori di lavoro che abbiano proceduto, nel corso dell'anno 1984, ad assunzione di mano d'opera locale. Il relativo onere, valutato in 150 milioni di lire, è a carico del fondo per la protezione civile.

(È approvato).

#### ART. 10.

1. Le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto, sesto e settimo dell'articolo 2 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 137, sono estese agli alloggi prefabbricati ed alle roulotte acquistate per fini di protezione civile.

2. I beni di cui al precedente comma 1, nonché quelli di cui al terzo comma dell'articolo 2 del citato decreto-legge restano a disposizione del Ministro per il coordinamento della protezione civile, che può utilizzarli anche per fini di pubblica utilità non necessariamente connessi alle emergenze.

3. Le spese relative al Centro polifunzionale della protezione civile nonché quelle per il funzionamento dei centri nei quali sono conservati i beni mobili acquistati dal Ministero per il coordinamento della protezione civile, valutate in lire 15 miliardi annui per ciascuno degli anni 1986, 1987 e 1988 sono posti a carico del Fondo per la protezione civile.

4. Per assicurare il funzionamento dei centri operativi regionali e provinciali della protezione civile, ai quali sono assegnati gli ufficiali di cui al decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 357, convertito in legge 17 febbraio 1985, n. 18, il Ministro per il coordinamento della protezione civile è autorizzato, in deroga alle vigenti disposizioni, ad avvalersi di personale ausiliario, d'ordine e di concetto, nel numero di centosessanta unità, da convenzionare a tempo determinato. Il relativo onere valutato in lire 2.500 milioni è a carico del Fondo per la protezione civile.

5. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile è autorizzato a dotare i centri operativi regionali e provinciali dei necessari mezzi per il migliore svolgimento delle attività di protezione civile avvalendosi, d'intesa col Ministro della difesa, anche di ufficiali e sottufficiali delle forze armate collocati in ausiliaria. Il relativo onere, valutato in 2 miliardi di lire annui per il triennio 1986-1988, è posto a carico del Fondo della protezione civile.

6. Gli automezzi comunque acquisiti dal commissario per le zone terremotate della Basilicata e della Campania, nonché quelli acquistati dal Ministero dell'interno con i fondi gestiti dallo stesso commissario ed immatricolati con targa V.F., sono assegnati rispettivamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'interno, per essere destinati a fini di protezione civile.

7. Con decreto da emanarsi del Ministro per il coordinamento della protezione civile, sentito il Ministro dell'interno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si procede all'individuazione degli automezzi di cui al precedente comma 5.

8. I materiali tecnici e le attrezzature acquistati con i fondi gestiti dal commissario di cui al precedente comma 5 e dati in uso o comunque detenuti dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco diventano parte delle dotazioni ordinarie del Corpo stesso.

9. L'articolo 748 del regio decreto 10 marzo 1948, n. 327, si applica anche agli aeromobili della protezione civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

10. Alle dotazioni di beni mobili e di beni mobili registrati, effettuate in favore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, si applica la procedura di cui all'articolo 753 del codice civile.

11. In deroga alle vigenti disposizioni, l'accettazione delle donazioni di cui al precedente comma 9 avviene con decreto del Ministro dell'interno.

12. La disposizione di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1970, n. 1077, si

applica anche al personale operaio del Ministero dell'interno in servizio presso la Direzione generale della protezione civile e presso le prefetture.

(È approvato).

#### ART. 11.

1. In attesa di un'organica disciplina della materia relativa al controllo sugli impianti a grande rischio, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, ai fini della predisposizione delle necessarie misure in situazioni di emergenza, si avvale, per l'espletamento dei suoi compiti, della consulenza della Direzione centrale per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria (ENEA-DISP), dell'Istituto superiore di sanità, dell'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro (ISPESL), dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e del Consiglio nazionale per le ricerche (CNR).

2. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile, fermi restando la vigilanza ed i poteri esercitati dai Ministri della difesa e della sanità, si avvale nell'ambito delle proprie competenze dell'Associazione italiana della croce rossa (CRI).

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 12.

1. Il personale convenzionato da enti, amministrazioni e dai Commissari straordinari di Governo con i fondi appositamente stanziati e in relazione alle esigenze dei terremotati del gennaio 1968 in Sicilia, del novembre 1980 e febbraio 1981 in Campania e Basilicata, del 7 giugno 1981 nei comuni di Mazara del Vallo, Petrosino e Marsala, del 19 settembre 1979 e del 29 aprile 1984 in Umbria, Marche e Lazio e del 7 e 11 maggio 1984

in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania, del bradisismo dell'area flegrea nonché del programma costruttivo di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, che risulta in servizio alla data del 31 marzo 1986 o che abbia comunque prestato servizio per almeno un anno, è immesso, a domanda, da prodursi entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*, in ruoli speciali ad esaurimento da istituirsi presso gli enti o le amministrazioni ove prestano servizio. Il personale in servizio presso i Commissari di cui al richiamato titolo VIII è immesso rispettivamente nei ruoli speciali istituiti dalla regione Campania e dal comune di Napoli. Il personale degli enti non territoriali e delle società a partecipazione statale convenzionato con il Ministro per il coordinamento della protezione civile è immesso nei ruoli speciali istituiti presso le regioni territorialmente competenti.

2. L'immissione nei ruoli di cui al precedente comma è subordinata al possesso dei requisiti richiesti per l'accesso al pubblico impiego, ad eccezione dell'età. Il trattamento economico è pari a quello iniziale del livello di inquadramento rideeterminato sulla base di una anzianità pari al periodo di servizio prestato.

3. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo è posto a carico del fondo della protezione civile, valutato in lire 20 miliardi per l'anno 1986 e in lire 40 miliardi per ciascuno degli anni 1987 e 1988. L'importo di lire 40 miliardi costituisce base per i trasferimenti statali degli anni successivi agli enti interessati.

4. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile determina con propria ordinanza i criteri di applicazione del presente articolo.

5. Le convenzioni di cui al comma 1 cessano al momento dell'immissione nei ruoli speciali e in ogni caso alla data del 31 dicembre 1986.

È bene che resti a verbale — per l'interpretazione autentica della norma — che la dizione di cui al primo comma, « per-

sonale convenzionato », riguarda anche il personale assunto a contratto per il terremoto del Belice.

Pongo in votazione l'articolo 12.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 13.

1. In attesa dell'entrata in vigore della disciplina organica della materia e comunque non oltre il 31 dicembre 1988 gli alloggi costruiti o acquistati nel territorio delle regioni Campania e Basilicata dai Commissari straordinari di Governo di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive integrazioni e modificazioni, dai comuni e dal Ministro per il coordinamento della protezione civile sono dati in consegna agli istituti autonomi per le case popolari competenti per territorio perché ne curino la gestione.

2. I canoni di locazione corrisposti dagli assegnatari sono contabilizzati dagli istituti autonomi per le case popolari con le modalità stabilite dall'articolo 25 della legge 8 agosto 1977, n. 513, nella gestione speciale di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036.

3. È data facoltà agli assegnatari di richiedere il riscatto in proprietà degli alloggi entro 24 mesi dalla consegna. Modalità e procedure del riscatto saranno fissate con decreto del Ministro dei lavori pubblici entro un anno dalla pubblicazione della presente legge.

4. Per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo ci si avvale del personale immesso nei ruoli speciali di cui al precedente articolo appositamente comandato su richiesta dei presidenti della giunta regionale.

5. Per l'organizzazione degli uffici degli istituti autonomi per le case popolari, in relazione alle esigenze di cui al comma 1, il presidente della giunta regionale, con proprio decreto, può incorrere, nei limiti di uno stanziamento di lire 5

miliardi per la Campania e di un miliardo per la Basilicata per ciascuno degli anni 1986, 1987 e 1988, alla procedura prevista dall'articolo 60 della legge 14 maggio 1981, n. 219. Il relativo onere è posto a carico del fondo della protezione civile.

Ricordo che mi è pervenuta da parte del gruppo comunista la richiesta di stralciare l'articolo 13 per esaminarlo nel contesto di un diverso e successivo provvedimento.

Pongo in votazione tale proposta di stralcio.

(È approvata).

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 14.

L'articolo 13 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363, è sostituito dal seguente:

« 1. Fermi restando, per i cassieri e tesorieri, l'obbligo della resa del conto giudiziale e, per i contributi concessi ad enti, l'applicazione del sistema di controllo istituzionalmente previsto per gli enti medesimi, i soggetti, ancorché non dipendenti statali, delegati dal Ministro per il coordinamento della protezione civile ad impegnare o ordinare spese poste a carico del fondo per la protezione civile sono tenuti a rendere, per semestri, il rendiconto amministrativo alla competente ragioneria regionale dello Stato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 17 agosto 1960, n. 908, unitamente ad una relazione, da inviare anche al Ministro delegante.

2. Le assegnazioni di fondi, disposte dal Ministro per la protezione civile a favore dei soggetti delegati, di cui al comma 1, sono immediatamente comunicate agli ordini di controllo mentre gli atti costitutivi e modificativi di rapporti di cassa o di tesoreria sono comunicati alla procura generale della Corte dei conti.

3. Il presente articolo si applica, ove possibile, alle pregresse assegnazioni di fondi ».

GIUSEPPE ZAMBERLETTI, *Ministro per il coordinamento della protezione civile*. In sostanza l'articolo 14 cerca di stabilire una forma di controllo sugli enti che ricevono il contributo sul fondo della protezione civile per realizzare determinate opere o interventi a carattere di emergenza; mi riferisco, per esempio, alla Croce rossa italiana — che spesso interviene per svolgere attività di rifornimento idrico — a proposito della quale non esisteva un sistema di controllo ben definito dalla legge, in quanto spesso si realizzano opere attraverso i comuni.

L'articolo 14 dice che, fermi restando per i cassieri e tesorieri l'obbligo della resa del conto giudiziale e, per i contributi concessi ad enti, l'applicazione del sistema di controllo istituzionalmente previsto per gli enti medesimi, i soggetti, ancorché non dipendenti statali, delegati dal ministro per il coordinamento della protezione civile ad impegnare od ordinare spese poste a carico per il fondo della protezione civile sono tenuti a rendere, per semestri, il rendiconto amministrativo alla competente ragioneria regionale dello Stato.

Questa disposizione è importante perché, in base ad essa, finalmente è chiaro a chi la Croce rossa deve rendere conto di iniziative nel campo della protezione civile; si spiega così il riferimento alla spesa pubblica di interventi compiuti da soggetti appartenenti all'ambito privatistico.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 14.

(È approvato).

Poiché ai successivi articoli 15 e 16 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

#### ART. 15.

1. Al comma 1-*quater* dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46, le parole: « articolo 41 del medesimo decreto-legge n. 648 del 1976 » sono sostituite dalle seguenti: « articolo 41-*ter*, primo comma, del medesimo decreto-legge n. 648 del 1976 ».

2. Il comma 1-*octies* dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46, è sostituito dal seguente:

« 1-*octies*. La previsione dell'articolo 40, primo comma, lettera *f*), del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 1976, n. 730, va intesa come riferita ad ogni e qualsiasi opera pubblica o di pubblica utilità riparata, ricostruita o costruita ovvero che si andrà, comunque, a riparare, ricostruire sino dalla data di validità della predetta previsione ».

(È approvato).

#### ART. 16.

1. L'onere derivante dall'attuazione della presente legge è determinato in complessive lire 1.731.650 milioni per il quinquennio 1986-1990.

2. Alla relativa copertura si provvede: quanto a lire 231.650 milioni, con le modalità specificate all'articolo 3, commi 1, 5 e 23, all'articolo 6, commi 4 e 11, all'articolo 9, comma 5 e all'articolo 10, comma 4; e all'articolo 12, comma 3, secondo periodo quanto a lire 1.042 miliardi, a carico del fondo per la protezione civile, che viene a tal fine integrato in ragione di lire 229 miliardi per l'anno 1986, di lire 244 miliardi per l'anno 1987, di lire 229 miliardi per l'anno 1988, di lire 188 miliardi per l'anno 1989 e di lire 152 miliardi per l'anno 1990, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento.



mento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo n. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986, all'uopo utilizzando sia lo specifico accantonamento « Interventi per calamità naturali » e sia, quanto a lire 85 miliardi per l'anno 1986, l'accantonamento « Difesa del suolo ».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Ho presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 17.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

GIUSEPPE ZAMBERLETTI, *Ministro per il coordinamento della protezione civile*. Signor presidente, desidero fare un'ultima breve considerazione. Ricordo che, su richiesta del gruppo comunista, è stato stralciato l'articolo 13, relativo alla gestione commissariale straordinaria.

Ora accade che la protezione civile si trovi in difficoltà per quanto riguarda la consegna degli alloggi a Monte ruscello. Mi preoccupa, infatti, che non sia previsto tra i poteri del ministro per il coordinamento della protezione civile quello di gestire il patrimonio consegnato agli utenti. Ciò vale anche se si tratta di un brevissimo periodo.

PRESIDENTE. Se il Governo inserisce nel prossimo decreto-legge una norma *ad hoc*, il problema è superato. Non credo, infatti, che sia opportuno utilizzare solo gli ultimi giorni disponibili ed in questo senso ritengo di poter esprimere, a nome della Commissione, un invito al Governo

affinché proceda in tempi rapidi all'emanazione del decreto-legge, senza aspettare gli ultimi giorni utili.

Passiamo agli ordini del giorno.

Gli onorevoli Antonellis, Petrocelli, Sapia, Ricciuti e Jovannitti hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera,

visto che in sede di approvazione del disegno di legge n. 2824 sono stati approvati finanziamenti aggiuntivi per le opere di riattazione, mediante progetti edilizi unitari, nonché di riparazione o di ricostruzione degli immobili danneggiati dagli eventi sismici del 29 aprile, del 7 e 11 maggio 1984 per cui si rende possibile autorizzare il prosieguo dell'attività di riattazione, in quei comuni dove sono in corso interventi relativi ai progetti edilizi unitari, negli immobili classificati oltre la sesta priorità ed in tutti gli altri comuni dove è in corso la progettazione ai sensi dell'ordinanza n. 632;

visto che a seguito dell'emanazione dell'ordinanza n. 318 dell'8 agosto 1984 concernente interventi di riattazione, riparazione o ricostruzione nel settore agricolo danneggiato dai terremoti suddetti sono state diramate, quando in alcuni comuni erano già state completate le progettazioni ed in altri erano già stati ultimati i relativi interventi di riattazione, circolari interpretative restrittive che equiparano, ai fini del calcolo delle superfici ammissibili a contributo, le unità immobiliari destinate all'attività agricola a quelle esclusivamente abitative;

visto l'apposito ordine del giorno del Senato in merito ai criteri di individuazione dei comuni colpiti dai suddetti eventi sismici;

vista la necessità di emanare disposizioni, riferite all'articolo 2, comma 10, della legge n. 363 del 1984, atte a consentire l'avvio delle procedure di progettazione per la riparazione o ricostruzione degli immobili danneggiati dai terremoti surrichiamati;

vista l'ordinanza n. 649 del 20 dicembre 1985 con la quale si disciplinano le modalità di attuazione dei progetti edilizi unitari nonché il pagamento delle relative parcelle per spese tecniche;

visto l'articolo 3, ultimo comma, della legge n. 46 del 28 febbraio 1986 con il quale sono state disciplinate le modalità di restituzione delle somme relative alla sospensione delle imposte dirette e dei contributi previdenziali ed assistenziali di cui all'articolo 13-*quinquies* del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, e successive modifiche ed integrazioni,

impegna il Governo:

1) a completare il finanziamento delle opere di riattazione, mediante progetti edilizi unitari, relative alla settima ed ottava priorità di quei comuni dove già sono in corso tali interventi finanziati fino alla sesta priorità riservando una quota delle risorse disponibili a quei comuni che hanno disposto la redazione di progetti edilizi unitari a seguito dell'ordinanza n. 632/FPC/2A i cui tempi di presentazione sono stati prorogati al giugno del corrente anno;

2) a formulare ulteriori chiarimenti dell'ordinanza n. 318 dell'8 agosto 1984 nel senso che per le unità immobiliari destinate all'attività agricola (abitazioni con pertinenze agricole) è da prevedere un contributo di lire 200.000 per ogni metro quadrato di superficie utile ed entro il tetto di lire 35 milioni mentre per le strutture aziendali (stalle, depositi, fienili, rimesse attrezzi, eccetera) e gli impianti per la raccolta e la trasformazione un contributo senza alcun limite al metro quadrato di superficie utile, fermo restando il tetto di lire 35 milioni;

3) ad integrare l'elenco dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 29 aprile e del 7 e 11 maggio 1984 comprendendovi quelli in cui vi siano state azioni sismiche pari al quinto-sesto grado della scala Mercalli e consentendo agli stessi comuni di poter beneficiare, mediante la riapertura dei termini, dell'ordinanza n. 632;

4) ad emettere apposita ordinanza che possa consentire in tempi brevi l'avvio delle progettazioni per la riparazione o la ricostruzione degli immobili danneggiati dai terremoti surrichiamati;

5) a consentire, per gli interventi di riattazione mediante progetti edilizi unitari, la possibilità di operare limitate demolizioni e ricostruzioni delle strutture verticali portanti ferma restando l'impossibilità di aumentare la superficie di calpestio e la volumetria dei fabbricati, il divieto di variarne l'aspetto architettonico ed il rispetto dei limiti di contributo al metro quadrato previsto dalle ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile concernenti la riattazione degli edifici danneggiati dai terremoti del 29 aprile e del 7 e 11 maggio 1984;

6) ad emanare apposita disposizione che ammetta il pagamento delle competenze professionali per spese tecniche relative ai progetti edilizi unitari prevedendone il calcolo sulle somme a base d'asta pur nei limiti dell'8,5 per cento delle stesse così come previsto dalla surrichiamata ordinanza n. 649 del 20 dicembre 1985;

7) a formulare chiarimenti per una esatta interpretazione dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge n. 46 del 28 febbraio 1986 nel senso che tale norma è da applicarsi anche per le somme relative alle imposte dirette ed ai contributi assistenziali e previdenziali sospese nell'anno 1984, e ad emanare disposizioni alle Amministrazioni interessate concernenti le modalità di applicazione della surrichiamata norma;

8) a consentire varianti interne in corso d'opera a carico degli interessati che usufruiscono dei benefici dell'ordinanza n. 230 FPC/ZA del 5 giugno 1984 ».  
0/V/IX/2824/1.

Gli onorevoli Petrocelli, Sapio, Antonellis e Ricciuti hanno presentato il seguente ordine del giorno.

« La Camera,

vista la discussione svoltasi in occasione dell'approvazione del disegno di legge n. 2824;

considerato che le convenzioni sono state stipulate con modalità e tempi diversi,

impegna il Governo

ad effettuare le necessarie proroghe per evitare che in alcuni enti ed amministrazioni i giovani interessati decadano dal diritto all'immissione nei ruoli ».

0/V/IX/2824/2.

Gli onorevoli Conte Carmelo e D'Ambrosio hanno presentato i seguenti ordini del giorno:

« La Commissione,

al fine di semplificare e di uniformare le procedure di attuazione delle norme concernenti la ricostruzione ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219,

impegna il Governo

a promuovere gli opportuni atti di coordinamento e ad impartire le opportune direttive, ai sensi dell'articolo 23 della legge n. 187 del 1982, per il trasferimento volontario del contributo per la ricostruzione in altro terreno di proprietà del richiedente nel rispetto dello strumento urbanistico vigente ».

0/V/IX/2824/3.

« La Camera,

premesso che i datori di lavoro agricolo, i coltivatori diretti, i mezzadri, i coloni ed i rispettivi concedenti con aziende ubicate nelle zone terremotate della Campania e della Basilicata, ai sensi dell'articolo 1-bis del disegno di legge di conversione del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, sono stati am-

messi al pagamento mediante rateizzazione dei contributi scaduti, del 1° luglio 1981 e dovuti a tutto l'anno di competenza 1985,

impegna il Governo

a definire, ai sensi del terzo comma del citato articolo, le modalità ed i termini di attuazione escludendo dai benefici solo le aziende che abbiano già dato esecuzione a precedenti provvedimenti di rateizzazione, a qualsiasi titolo ottenuti, e limitatamente ai contributi considerati nei provvedimenti medesimi ».

0/V/IX/2824/4.

Gli onorevoli Palmini, Satanassi, Ermelli Cupelli hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La IX Commissione lavori pubblici, premesso:

che le mareggiate del 31 gennaio 1986 e del 1° e 2 febbraio 1986 hanno provocato gravissimi danni alle strutture portuali, turistiche e produttive lungo la costa emiliano-romagnola e marchigiana per un ammontare di oltre 100 miliardi di lire, come risulta dalle stime effettuate dalle regioni colpite;

che nessun provvedimento viene assunto con il disegno di legge n. 2824,

impegna il Governo

a dotare di adeguati finanziamenti le leggi n. 50 e n. 350 sulle calamità naturali, gestita di concerto dai ministri per la protezione civile e dal ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato al fine di concorrere, in tempi rapidi, al ripristino delle strutture e degli impianti danneggiati ».

0/V/IX/2824/5.

GIUSEPPE ZAMBERLETTI, *Ministro per il coordinamento della protezione civile*. Il Governo accetta come raccomandazione tutti gli ordini del giorno.

PRESIDENTE. I presentatori insistono per la votazione ?

ROMEO RICCIUTI. No, signor presidente.

CARMELO CONTE. Neppure noi insistiamo per la votazione dei nostri ordini del giorno.

ENRICO ERMELLI CUPELLI. Non insistiamo per la votazione del nostro ordine del giorno.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del testo.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

#### **Votazione segreta.**

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

*(Segue la votazione).*

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Disposizioni in materia di calamità naturali » (2824):

Presenti e votanti .....	48
Maggioranza .....	25
Voti favorevoli .....	47
Voti contrari .....	1

*(Le Commissioni approvano).*

*Hanno preso parte alla votazione:*

Ambrogio, Antonellis, Barontini, Bonferroni, Bosco Bruno, Boselli, Botta, Bulteri, Casini Pierferdinando, Cavagna, Cirino Pomicino, Coloni, Conte Carmelo, Chella, Ciocci, Comis, D'Acquisto, De Gregorio, De Luca, Dell'Unto, Di Donato, Ermelli Cupelli, Fabbri, Fornasari, Gericca, Ghinami, Jovannitti, Macciotta, Mança Enrico, Memmi, Motetta, Malvestio, Orsini Gianfranco, Pellicanò, Palmieri, Russo Ferdinando, Ricciuti, Rocelli, Sacconi, Sannella, Santini, Scaramucci, Sinesio, Sapio, Satanassi, Tempestini, Viscardi e Vignola.

**La seduta termina alle 14.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO